



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230
Part. IVA 01346370230

N. 14 *Reg. Delib.*

ORIGINALE

Del 27-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| VINCENZI CORRADO | Presente |
| BONFANTE GIANNI | Presente |
| MALASPINA GIORGIO | Presente |
| BISSOLI ANGELICA | Presente |
| BISSOLI LARA | Presente |
| GRASSO FRANCESCO | Presente |
| FAVALLI NICOLO' | Presente |
| PRATI EDOARDO | Presente |
| SAMBUGARO FABIO | Presente |
| GUERRA MATTEO | Presente |
| FANINI GIANCARLO | Presente |
| MODENA VERONICA | Presente |
| COMITTI LUCA | Presente |

Partecipa alla riunione, il Segretario Votano Eleonora.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, **VINCENZI CORRADO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'**OGGETTO SOPRAINDICATO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, recante "Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 – comma 25 – del Decreto Legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 recante: "Istituzione dell'elenco dei revisore dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico – finanziario";

Visto il **Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile egli enti locali (artt. 234-241)**, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico- finanziaria.

Visti in particolare le seguenti disposizioni normative:

- *Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziario - co. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.; co. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.*
- *Art. 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione - co. 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.; co 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato.*
- *Art. 236 - Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori - co. 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. co.2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. co. 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*
- *Art. 238 - Limiti all'affidamento di incarichi co. 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.*

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata ed istituito, presso lo stesso Ministero l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;

fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;

fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province.

Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il Revisore Unico nella persona del Dott. Andrea Fontana per il periodo triennale 2023-2025 come previsto dall'art. 235 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che il Dott. Fontana con nota pervenuta al prot. 1509 in data 07/03/2023 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con il preavviso imposto dall'art. 253 del TUEL e quindi con effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo alla ricezione delle stesse;

Atteso che il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione, affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, di cui il primo è designato per la nomina di Revisore dei Conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

Considerato che la popolazione del Comune di San Pietro di Morubio alla data del 31 dicembre 2022 risulta essere di 3068 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Dato atto che

- con nota prot. 1789 del 16/03/2023 questo Comune ha richiesto alla Prefettura di Verona di procedere con una nuova estrazione per la nomina del Revisore;

- la Prefettura di Verona, con nota prot. 33619 del 17/04/2023 pervenuta al prot. 2569 in data 18/04/2023, ha comunicato l'esito della procedura dalla quale risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

1. FONTANA Andrea: designato per la nomina;
2. BIANCHI Luigi: prima riserva estratta;
3. VINCI Desio: seconda riserva estratta;

Considerato che il Primo Revisore estratto, Dott. Fontana Andrea, coincidente con il Revisore dimissionario, ha rinunciato all'incarico con nota pervenuta al prot. n. 2603 del 19/04/2023;

Preso atto che la prima riserva estratta risulta essere il Dott. Luigi Bianchi e che lo stesso in data 20/04/2023 ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore dei conti del Comune di San Pietro di Morubio;

Visto l'art. 241 del D.Lgs 267/2000 - *Compenso dei revisori*:

co. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

co. 6-bis (introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

co. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Atteso che la giurisprudenza contabile ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità; il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno, in quanto per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto, l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore, se risiede in un altro Comune, è sempre dovuto; avendo la norma carattere tassativo (*Corte dei Conti-Lombardia, Sez. controllo, Delib. 15 ottobre 2015, n. 329; Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228*).

Considerato che dal 1 gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento, non essendo stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del DI 78/2010, che stabiliva, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Vista la Tabella A del DM 21.12.2018 – rubricato “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.*” (G.U. Serie Generale n. 3 del 04-01-2019) ed il limite massimo del compenso base annuo lordo di € 7 100,00 per comuni nella fascia da 3.000 a 4.999 abitanti, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali ed oltre il rimborso spese come regolamentato.

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 21 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - in € 7.100,00 annui oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, confermando l'importo dovuto al revisore uscente.

Acquisiti in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile sul presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 il dott. Luigi BIANCHI quale indicato nel verbale di sorteggio del 12/04/2023, in premessa menzionato, prot. n. 5266, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Verona con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e per la durata di anni tre;
- 2) Di dare atto che il Dott. Luigi Bianchi ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che nei confronti dello stesso non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000, e che con il conferimento del presente incarico non vengono superati i limiti previsti dall'art. 238 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- 3) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 7.100,00 annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente e documentate e sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato in GU4 gennaio 2019, n. 3;
- 4) di demandare al Responsabile competente l'assunzione del relativo impegno di spesa per la causale di cui al punto 3) del dispositivo del presente deliberato;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento. Non si registrano interventi da parte dei consiglieri.

Presenti e votanti n. 13 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 13 (unanimità), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 13 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 13 (unanimità), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
0 VINCENZI CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario
Votano Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.